



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

BDI BDI\_RM  
REG. ABF I

Prot. N° 0014956/18 del 10/07/2018

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERICU	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) BARILLA'

Seduta del 13/06/2018

Esame del ricorso n. 1250791/2017 del 20/10/2017

proposto da ████████████████████

nei confronti di 19309 - AGOS-DUCATO SPA



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERICU	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) BARILLA'

Seduta del 13/06/2018

### FATTO

In data 22 giugno 2012 il cliente stipulava con l'intermediario un prestito personale (n. \*\*\*176) dell'importo di € 40.000,00 da restituirsi in 120 rate mensili; la concessione sarebbe stata in concreto subordinata alla sottoscrizione delle polizze CPI. I relativi costi non sono stati, secondo il ricorrente, inclusi nel TAEG (in contratto 11,36%; effettivo, comprensivo dei costi assicurativi, 13,67%), di talché emergerebbe un mancato rispetto dei principi della Trasparenza Bancaria. Scopo esclusivo della polizza sarebbe stato quello di garantire l'integrale restituzione delle somme mutate in favore del finanziatore, ma nella documentazione contrattuale ed in quella informativa non vi sarebbe alcuna indicazione in chiave comparativa del diverso TAEG dovuto dal cliente in caso di adesione o meno della copertura assicurativa.

La polizza in questione è stata sottoscritta lo stesso giorno della conclusione del relativo contratto di finanziamento, per la medesima durata e l'indennizzo risulta parametrato all'ammontare del debito residuo del prestito. Il ricorrente rileva che la non conformità del tasso indicato rispetto al tasso realmente applicato comporta l'applicazione di quanto previsto ai commi 6 e 7 dell'art. 125 bis T.U.B., ossia che la clausola relativa al TAEG deve essere dichiarata nulla e il tasso applicato deve essere corrispondente al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto.

Chiede pertanto la condanna dell'intermediario alla restituzione dell'eccedenza finora maturata derivante dalle rate pagate comparate con il debito ricalcolato, nonché di rideterminare gli importi dovuti per le restanti rate o in alternativa la statuizione che la somma attualmente dovuta dal ricorrente è pari alla differenza con quanto già pagato alla



data della definizione della controversia, computando in compensazione quanto già versato, ammortizzando l'eventuale debito residuo nel numero residuo di rate del piano di ammortamento originario; chiede altresì l'esibizione del contratto firmato e del pagamento all'impresa assicuratrice della polizza (e in seguito all'eventuale esibizione, la prova dell'importo versato alla compagnia assicurativa a titolo di provvigioni per la vendita di prodotti assicurativi).

L'intermediario ha precisato che sulla mancata inclusione del costo assicurativo nel calcolo del TAEG, esso ha escluso il costo della polizza nel calcolo del TAEG in quanto facoltativa e le "Disposizioni in materia di trasparenza di Banca d'Italia" statuiscono testualmente che nel TAEG sono inclusi i costi accessori obbligatori per l'ottenimento del credito, con esclusione quindi di quelli facoltativi.

Non può in alcun modo, sempre secondo l'intermediario resistente, essere contestata la natura facoltativa della polizza in esame, in quanto al ricorrente è stata esplicitata in modo chiaro e reiterato la natura facoltativa del prodotto acquistato e il cliente non ha fornito alcun elemento di prova contrario; l'adesione alla polizza non è un requisito per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte, in quanto la clientela viene suddivisa in differenti classi di merito e in nessun modo la presenza di una polizza a copertura del credito influisce nella determinazione della classi di merito; la natura facoltativa della polizza assicurativa sarebbe emersa già all'interno del modulo SECCI del contratto: destinataria delle prestazione garantita dalla copertura assicurativa è del resto l'assicurato stesso o i suoi aventi causa per il caso di decesso.

Ancora, da parte resistente veniva evidenziato che il cliente era stato informato sin da subito del costo della copertura assicurativa, così come del fatto che il costo della polizza non fosse incluso nel TAEG: il cliente sarebbe stato peraltro messo nella possibilità di comprendere la natura del rapporto accessorio acquistato.

In sede di replica alle controdeduzioni dell'intermediario, il cliente sosteneva che il fatto che il beneficiario della polizza sia il debitore, non sarebbe sinonimo di facoltatività della polizza. Riteneva inoltre che nel caso in esame la provvigione incamerata dall'intermediario è da ritenersi significativa e al di fuori delle medie del mercato.

Il cliente ribadiva quindi l'esistenza degli indici idonei a far presuntivamente ritenere obbligatoria la polizza: funzione di protezione del credito, stipula contestuale del contratto di finanziamento e della polizza.

In merito ai contratti prodotti dall'intermediario, questi nulla provano, avendo egli prodotto pagine in fotocopia e parzialmente oscurate, non dimostrando che tali contratti siano realmente andati a buon fine o concessi. Il cliente, per corroborare la propria tesi, produce un ulteriore contratto – con l'autorizzazione dell'intestatario – il quale sebbene appaia essere andato a buon fine, poi non si è più concluso a quelle condizioni.

Inoltre, il cliente ritiene che la sola equivalenza del TAN non è sinonimo di "condizioni simili" e i soggetti non hanno il "medesimo merito creditizio", né tra loro, né con il ricorrente. Sostiene anche che i contratti allegati alle controdeduzioni da parte di Agos non siano idonei a provare che l'intermediario abbia stipulato contratti a condizioni simili, senza alcuna polizza, con soggetti aventi il medesimo merito creditizio. Ciò in quanto si tratterebbe di contratti non aventi le stesse caratteristiche.

In ordine ai contratti proposti a titolo comparativo, si osserva che le condizioni economiche, di durata e di importo erogato sono pienamente allineate tra il contratto oggetto di controversia e i due contratti allegati dall'intermediario e quindi sotto tali profili risulterebbe fornita la prova contraria atta a valorizzare la facoltatività della polizza.

Va comunque osservato che i contratti differiscono per il periodo di stipula, risultando i due contratti proposti in comparazione posteriori di circa 4 mesi rispetto a quello in causa (ottobre 2012 vs giugno 2012). Detta variabile, di per sé considerata, potrebbe anche non



essere particolarmente significativa nel determinare il *set* di confronto omogeneo laddove le condizioni di mercato fossero state relativamente stabili nel tempo; nel caso di specie, tuttavia, i prestiti personali hanno registrato variazioni delle condizioni medie di offerta non trascurabili da un trimestre all'altro. A stretto rigore, detta circostanza indebolisce la possibilità di considerare detti finanziamenti succedanei (sotto il profilo economico e di mercato) e idonei a concorrere a fornire la prova (presuntiva) di offerta di condizioni simili ad altri clienti a prescindere dalla stipula della polizza (sotto il profilo giuridico).

## DIRITTO

La presente controversia concerne la legittimità dell'esclusione dal calcolo del TAEG (di un prestito personale) dei costi di pacchetti assicurativi sottoscritti contestualmente al contratto di finanziamento.

Sul punto, pare opportuno richiamare il principio di diritto enunciato dal Collegio di Coordinamento nelle decisioni n. 10617/17, n. 10620/17, n. 10621/17, che è il seguente:

'Premesso che in presenza di un contratto di finanziamento nel quale le parti hanno indicato come facoltativa la polizza assicurativa abbinata spetta al mutuatario dimostrare che essa rivesta invece carattere obbligatorio, quantomeno nel senso che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte, è consentito al ricorrente assolvere l'onere della prova attraverso presunzioni gravi precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti circostanze:

- che la polizza abbia funzione di copertura del credito;
- che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata;
- che l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo.

Per contrastare il valore probatorio di tali presunzioni, ancor più rilevanti quando contraente e beneficiario sia stato lo stesso intermediario e a questo sia stata attribuita una significativa remunerazione per il collocamento della polizza, la resistente è tenuta a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla fase di formazione del contratto, in particolare documentando, in via alternativa:

- di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza;
- ovvero di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio;
- ovvero che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento'.

Come già anticipato, i contratti allegati dall'intermediario nel caso di specie differiscono per il periodo di stipula, e precisamente sono posteriori di quattro mesi rispetto a quelli oggetto di causa: i prestiti personali, nel caso di specie hanno registrato variazioni delle condizioni medie di offerta non trascurabili da un trimestre all'altro. Essi non appaiono perciò idonei a concorrere a fornire la prova (presuntiva) di offerta di condizioni simili ad altri clienti a prescindere dalla stipula della polizza, e dunque il Collegio non ritiene pienamente allegata la prova della facoltatività della polizza da parte dell'intermediario. Di conseguenza, la clausola relativa al TAEG contrattuale deve essere dichiarata nulla e il tasso applicato deve essere corrispondente al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio accoglie il ricorso ai sensi di cui in motivazione.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA